

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E CAPITALE SOCIALE

Rep. n. 36.299

PARTE PRIMA - Costituzione, sede, oggetto sociale e durata

Racc. n. 21.950

Art. 1 - (Costituzione)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "A.M.A." S.R.L.
2. La società svolge le attività di cui all'art. 5 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house", nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e giurisprudenza comunitaria per la gestione "in house", nell'interesse dell'unico socio pubblico, Comune di Atella, che detiene interamente il capitale sociale.
3. Il Comune di Atella ha un potere di indirizzo, di direzione e coordinamento sull'attività gestionale del soggetto partecipato.

Art. 2 - (Sede sociale)

1. La società ha sede legale nel Comune di Atella.

Art. 3 - (Indirizzo e Controllo)

1. La società realizza la propria attività a favore del Comune di Atella, unico titolare del capitale sociale.
2. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il Socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
3. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al vigente "Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo Analogo sulle Società Partecipate", approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Atella, e nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui al D.lgs. 267/2000.
4. In particolare, il controllo è esercitato con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative.
5. L'Amministratore Unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta con i tempi e le modalità di cui al Regolamento sopra citato.
6. L'Amministrazione Comunale può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.
7. Ogni qual volta richiesto dal Sindaco e, comunque, almeno una volta all'anno, l'Amministratore Unico parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni consiliari competenti del Comune socio.
8. Tutti i documenti, inviati dalla società all'Amministrazione comunale saranno disponibili e visionabili secondo le modalità di cui al sopra citato Regolamento.
9. La società dovrà investire gli utili prodotti per attività a favore del Comune di Atella, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed esplicitati con delibera dell'Assemblea.

Art. 4 - (Durata)

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2065.
2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 - (Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e del patrimonio del Comune di Atella perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale.
2. La Società, previo indirizzo espresso dal Socio Unico in Assemblea ed in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici locali e del patrimonio e tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali.
3. In particolare la società potrà svolgere le attività di:
 - A) Gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, quali ad esempio raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero, incisiva implementazione ed ottimizzazione della raccolta differenziata (organizzazione, aspetti informativi e divulgativi), pulizia strade, studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili, attività di disinfezione e disinfestazione, i servizi a terzi con particolare riferimento a raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani; gestione del servizio di riscossione della tariffa di igiene ambientale comprendente attività di sportello, fatturazione e riscossione, contenzioso ed attività connesse;
 - B) Gestione di impianti di illuminazione, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; individuazione e progettazione degli interventi con verifica dei livelli di sicurezza e della qualità delle prestazioni; sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica; progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;
 - C) Gestione di immobili, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare, global service, degli edifici pubblici compresa la pulizia dei locali del comune adibiti prevalentemente ad uso ufficio; gestione, valorizzazione ed eventuale manutenzione di strutture sportive e ricreative;
 - D) Gestione di aree verdi per quanto riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole), controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione e valorizzazione, progettazione e realizzazione nuovi impianti; cartellonistica e segnaletica sul verde e spazi pubblici;
 - E) Gestione delle aree individuate a pagamento dal piano sosta e costruzione e gestione parcheggi di superficie e sotterranei, aree attrezzate per mercato o manifestazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;
 - F) Gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini; pianificazione,

- realizzazione e gestione di impianti di cremazione; gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
- G) Produzione, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ed in particolare studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- H) Organizzazione e gestione, nelle forme consentite dalla legge, di servizi di trasporto scolastico e relativa assistenza agli alunni sugli scuolabus;
- I) Gestione del servizio di mensa, anche scolastica, e delle relative strutture comunali, se esistenti, compreso il servizio di fatturazione, riscossione e recupero degli importi dovuti in relazione al servizio erogato;
- J) Gestione del canile comunale.
4. La società può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. La società può svolgere ogni ulteriore attività affidatale dal Socio, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dovuti in relazione ai servizi concessi ed erogati.
6. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.
7. La società per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo dovrà assicurare che le risorse umane utilizzate siano dotate di adeguata competenza e formazione professionale.
8. Almeno l'80% del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie; la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
9. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
10. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.
11. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

PARTE SECONDA - Capitale sociale e quote

Art. 6 - (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in € 100.000,00 (Euro centomila).
2. La quota di partecipazione del Comune di Atella, Socio Unico, non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale.
3. Non produrrà effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote a soggetti diversi dal Comune di Atella.

Art. 7 - (Aumenti o diminuzioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia, delle leggi vigenti in materia e del presente Statuto, e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all'art. 6, terzo comma.
2. Il Comune socio può conferire alla propria società beni in natura, anche in aumento del capitale sociale.

Art. 8 - (Finanziamenti dal socio)

1. Il Socio, in conformità alle norme di legge in vigore, potrà effettuare finanziamenti alla società, che salvo diverse pattuizioni, saranno considerati mutui infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA – Socio Unico, poteri e funzionamento

Art. 9 - (Organi della società)

1. Sono organi della società:
 - L'Assemblea;
 - L'Amministratore
e Unico;
 - L'Organo di Controllo.

Art. 9 - bis

1. Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10 - (Assemblea)

1. Essendo il Comune di Atella socio unico della società, l'assemblea dei soci è costituita con l'intervento del Sindaco, legale rappresentante del civico ente, o di un suo delegato.
2. Il Sindaco può farsi rappresentare in Assemblea da altro Amministratore Comunale con delega scritta, nel rispetto delle norme e dei limiti di legge, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di facoltà e limiti di poteri. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
3. All'Assemblea partecipano, altresì, senza diritto di voto, l'Amministratore Unico e l'organo di controllo.
4. Spetta all'Assemblea la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società.
5. Il Socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

l'Amministratore Unico vorrà sottoporre alla sua approvazione, nel rispetto delle competenze di cui all'ordinamento comunale.

6. Sono riservate alla competenza esclusiva del Socio:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Amministratore Unico;
- la determinazione del compenso agli organi amministrativi, nei limiti di legge previsti dall'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- la nomina dell'Organo di Controllo;
- le decisioni in merito alla assunzione di prestiti e alla conclusione di contratti di finanziamento, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore a €. 50.000,00;
- le decisioni inerenti e conseguenti la visione di piani report e indicatori inerenti la gestione dell'azienda;
- le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la trasformazione della società;
- le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca;
- la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- l'alienazione di beni immobili disponibili e dei mobili registrati e mobili in generale purché di un valore pari o superiore a €. 100.000,00;
- l'acquisto o la vendita di partecipazioni, aziende o rami d'azienda;
- ogni atto il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000.

7. Sono comunque subordinate alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale le decisioni del Socio in merito all'alienazione di beni immobili, alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e all'aumento o diminuzione del capitale sociale.

Art. 11 - (Convocazione)

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune o nei comuni limitrofi.
2. L'Amministratore Unico deve convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda dal Socio. Nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.
3. In caso di impossibilità dell'Amministratore Unico o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo.
4. L'Assemblea viene convocata con avviso, ricevuto almeno quattro giorni prima, spedito mediante posta elettronica certificata all'indirizzo degli aventi diritto risultante dal registro delle Imprese o da essi dichiarato nei modi previsti dal presente statuto. In alternativa potrà essere utilizzato il fax o la lettera raccomandata al domicilio degli aventi diritto risultante dal

registro delle Imprese o da essi dichiarato nei modi previsti dal presente statuto.

5. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa il Socio, l'Amministratore Unico e l'Organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

8. Se l'Amministratore Unico o l'Organo di controllo non partecipano all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il mancato rilascio della predetta dichiarazione da parte dei predetti per tre volte consecutive, costituisce giusta causa di revoca della carica.

Art. 12 - (Presidenza e Verbale delle deliberazioni)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono essere subito trascritte nel libro delle decisioni dei soci, di cui all'art. 2478 c.c..

3. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

PARTE SECONDA – Organo amministrativo, poteri e funzionamento

Art. 13 - (Organo amministrativo e durata della carica, revoca e cessazione)

1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori."

3. Con l'accettazione della nomina l'Amministratore Unico dovrà comunicare al Comune socio ed alla società l'indirizzo di posta

elettronica certificata ed i recapiti telefonico e di fax ai quali potranno essere effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Art. 14 - (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.
1. L'Amministratore Unico riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

Art. 15 – (Durata delle cariche, cessazione e revoca)

1. L'Amministratore Unico resta in carica per un numero di esercizi sociali determinati in sede di nomina, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della sua carica.
2. L'Amministratore Unico è rieleggibile.
3. Non può essere nominato amministratore il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i Consiglieri comunali. L' Amministratore Unico è altresì soggetto all'applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui alla vigente normativa (D.Lgs. 8-4-2013 n. 39; art. 2382 c.c.).
4. La revoca o la sostituzione dell'Amministratore Unico è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, qualora venga meno il rapporto di fiducia col Comune di Atella per l'inosservanza delle direttive degli organi comunali (Consiglio, Giunta e Sindaco), per il mancato conseguimento degli obiettivi e dei risultati gestionali, per reiterate assenze dalle sedute ed altri comportamenti che lascino trasparire disinteresse per la carica, nonché in ogni altra ipotesi di giusta causa.

Art. 16 - (Poteri dell'Amministrazione Unico)

1. L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.
2. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'Amministratore Unico provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 del presente statuto.

Art. 17 - (Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

1. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate, ed un compenso per ogni singolo esercizio determinato ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
2. È fatto in ogni caso divieto di corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

PARTE TERZA - Legale rappresentanza

Art. 18 - (Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.

2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti del collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

PARTE QUARTA - Organo di controllo

Articolo 19 – (Organo di Controllo)

1. È obbligatoria, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 la nomina di un organo di controllo o di un revisore.
2. E' facoltà dell'Assemblea che provvede alla nomina optare tra il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale nella composizione tradizionale.
3. Per tutto ciò che concerne le competenze, i doveri, la durata, le cause di ineleggibilità e decadenza e la cessazione dalla carica del titolare dell'Organo di controllo si rinvia alle vigenti disposizioni in materia e, in quanto compatibile, al contenuto della delibera di nomina.
4. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 20 – (Cause di ineleggibilità e di decadenza)

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati nella carica dell'Organo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Art. 21 – (Cessazione dalla carica)

1. L'Organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del titolare dell'Organo di controllo, l'Assemblea dev'essere subito convocata per la surroga.

Art. 22 – (Competenze e doveri)

1. L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c. e svolge anche le funzioni di controllo contabile.
2. Delle attività dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel libro delle decisioni di tale organo di cui all'art. 2478 c.c..
3. L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio d'amministrazione.

TITOLO III - ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA - Esercizi sociali e ripartizione degli utili

Art. 23 - (Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore procede alla formazione del bilancio, redatto ai sensi dell'art. 2478-bis c.c..
3. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
5. Della gestione della società e di tutte le operazioni compiute dev'essere tenuta ordinata contabilità secondo le norme civilistiche e fiscali.

Art. 24 - (Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, vengono attribuiti al socio pubblico Comune di Atella, salvo che l'Assemblea deliberi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto e in parte nei successivi esercizi.
2. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Tesoreria Comunale a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

PARTE SECONDA - Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 25 - (Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.
2. Con particolare ed esclusivo riferimento al personale eventualmente trasferito dal comune alla società per effetto del trasferimento di funzioni, lo scioglimento della società comporta il contestuale reintegro nell'organico comunale.

Art. 26 - (Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) tra la società e il socio, ovvero tra la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, che giudicherà ritualmente e secondo diritto.
2. Ciascuna delle parti contendenti potrà nominare un arbitro, mentre il terzo, con funzioni di presidente del collegio, sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.
3. L'arbitrato sarà regolato dalle disposizioni del Libro Quarto, Titolo VIII, del codice di procedura civile e da ogni altra norma vigente.

Art. 27 - (Foro competente)

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002

www.studiozotta.it

Art. 28 - (Rinvio alla legge)

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nonché nel d. lgs 19 agosto 2016, n. 175, anche con riferimento al principio di equilibrio di genere ivi richiamato, nonché alle altre norme vigenti in materia.

Firmato Carmine Ricciardella, Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo.

[illegible]